

Trasmettiamo il testo della proposta di un articolo di legge da approvare nel testo della finanziaria della Regione Autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 2013.

La approvazione di tale norma consente di risolvere una situazione di incomprensibile ingiustizia nella gestione del Patto di stabilità della Regione e degli enti locali della Sardegna.

Fin dalla sua prima applicazione, infatti, i trasferimenti dalla Regione agli enti locali dei fondi in attuazione di leggi regionali di decentramento o delega di funzioni sono stati sottoposti al vincolo del patto di stabilità sia nel bilancio della Regione, sia nel bilancio degli enti locali.

Così pure sono stati sottoposti agli stessi vincoli i trasferimenti dalla Regione in favore degli enti locali dei fondi assegnati ai medesimi per l'esercizio di competenze degli enti locali stessi.

In altre chiare parole è da dirsi che la competenza sugli enti locali non sta tra le competenze primarie della Regione Autonoma, come per esempio per le Province di Trento e Bolzano, che infatti governano il sistema finanziario proprio e quello dei comuni, prevedendo un unico patto di stabilità.

La Regione Autonoma della Sardegna, non avendo l'obbligo statutario di garantire la finanza agli enti locali, con decisioni politiche confermate nel tempo, ha provveduto, a norma di statuto, ove dice che la Regione di norma opera attraverso gli enti locali, ad adottare leggi di decentramento di funzioni e di delega prevedendo nelle medesime la copertura finanziaria relativa.

Da ultimo tali norme hanno trovato organica sistemazione nella previsione del fondo unico per gli enti locali, entro il quale viene concentrata la risorsa finanziaria da attribuire ed erogare per ogni esercizio finanziario al sistema delle autonomie locali, a copertura delle funzioni trasferite o delegate.

Sembra di totale evidenza che si tratta di una pratica di bilancio, il trasferimento di risorse da Regione agli enti locali, che non provoca effetto alcuno sul totale della finanza pubblica nel territorio della regione, essendo semplicemente una diversa allocazione della risorsa, che viene impegnata e spesa una unica volta nel momento della operatività degli enti locali.

In altre parole ove la Regione Autonoma decidesse di mantenere all'interno del proprio bilancio e della propria gestione gli stessi fondi, il patto di stabilità si applicherebbe una sola volta in capo alla Regione medesima. E il patto di stabilità degli enti locali non verrebbe gravato né per il computo delle entrate né per il computo della spesa.

Insomma non è ammissibile che la stessa finanza sia sottoposta per due volte al vincolo del patto di stabilità. Ma tuttavia ciò è accaduto fin dalla prima applicazione del medesimo, a far data dall'esercizio finanziario 2007.

Tale prassi, errata, ha portato a una limitazione non dovuta della capacità di impegno e spesa del sistema finanziario regionale. Ha provocato di conseguenza una mole di residui passivi in capo alle autonomie locali, con la relativa giacenza delle risorse nella tesoreria, abnorme e del tutto ingiustificata, sia dal punto di vista della corretta amministrazione, e, ancor più, per gli effetti negativi sull'economia e sulla socialità delle comunità interessate.

A tale situazione intende porre rimedio la proposta di inserire nella finanziaria la norma che vi trasmettiamo la quale porta come conseguenza la esclusione dal computo per il patto di stabilità della Regione le somme trasferite attraverso il fondo unico agli enti locali, a partire dall'esercizio 2013. Prevede altresì, in sede di prima applicazione, la autorizzazione agli enti locali per l'impegno e la spesa a valere sui fondi dei residui pari al totale dei trasferimenti dalla Regione attraverso il fondo unico.

Si ritiene che il sistema finanziario regionale possa, ad approvazione avvenuta, immettere nel sistema produttivo e sociale una liquidità che può arrivare, per l'esercizio in corso, oltre i due miliardi.

Inutile dire l'importanza della questione posta alla vostra attenzione.

Corre l'obbligo al Partito dei **ROSSOMORI** chiedere a tutti voi un impegno, sia nelle fasi della trattativa con la Giunta regionale, sia nella fase della consultazione della Commissione bilancio del Consiglio, a che la proposta che avanziamo sia discussa e approvata durante la sessione di bilancio.

## ARTICOLO

Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 19 dicembre 2010, n.16 è sostituito dai seguenti:

1) Dall'esercizio finanziario 2013 le somme stanziare annualmente per il finanziamento del fondo unico per gli enti locali ( U.P.B. ---- cap.---- ), computate nel calcolo del patto di stabilità dei singoli enti locali territoriali in quanto derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, non sono computate nel calcolo del patto di stabilità della Regione. Un importo, pari ad almeno il 50% del predetto stanziamento annuale, deve essere destinato dalla Regione ad effettuare gli interventi compensativi di cui al precedente articolo 4. I predetti interventi compensativi devono essere deliberati dalla Giunta Regionale entro il mese di giugno di ciascun anno.

2) Sono esclusi dal computo del patto di stabilità dei singoli enti locali territoriali i pagamenti dei residui passivi fino ad un importo pari alle risorse trasferite a valere sul Fondo unico per gli enti locali fino all'esercizio finanziario 2012, già computate nel calcolo del patto di stabilità della Regione.

## RELAZIONE

Col presente articolo si modifica il comma 2 dell'art.5 della L.R. 19 dicembre, n. 16, rimasto inattuato a causa della formulazione troppo generica e non imperativa. La nuova stesura persegue la stessa finalità della norma vigente, ma ne specifica i contenuti e la rende cogente, col vantaggio che, intervenendo in sostituzione su una norma già passata indenne al vaglio governativo, dovrebbe avere più possibilità di non essere impugnata in sede di nuovo controllo. Per chiarire l'effetto della norma, occorre brevemente ricordare cosa sia il patto di stabilità interno. Il PSI nasce dall'esigenza di far convergere le economie degli Stati membri della UE verso parametri condivisi in ambito europeo, definiti nel trattato di Maastricht. Il parametro di convergenza è stato definito in una percentuale di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione in rapporto al P.I.L. inferiore al 3% e in un rapporto debito pubblico delle Pubbliche Amministrazioni / P.I.L. convergente verso il 60%. Al fine di conseguire questo obiettivo primario, ciascuno Stato membro detta criteri e regole proprie con normativa interna che fissa gli obiettivi programmatici per l'Amministrazione centrale e per gli enti territoriali. Infatti obiettivo primario del PSI è il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali. Ciò si concretizza in regole, definite annualmente con la manovra di finanza pubblica, che stabiliscono i limiti di impegni e pagamenti effettuabili nel corso di un anno finanziario da ciascuna Pubblica Amministrazione. Anche la Regione Sardegna e i suoi enti territoriali sono quindi soggetti a queste regole. Nel caso della Regione Sardegna, però, per decisione legislativa della Regione stessa, una parte delle entrate tributarie ad essa spettanti in base allo Statuto di autonomia ( circa 600 ml. di euro ) viene trasferita ai propri enti territoriali sotto la voce " Fondo unico per gli enti locali" a seguito di un processo di decentramento di funzioni e competenze, in attuazione di una sorta di federalismo fiscale all'interno della Regione. Fino ad oggi, però, questo travaso di risorse dalla Regione ai propri enti locali costituiva impegno e pagamento a valere sul patto di stabilità della Regione e quindi incidereva negativamente sulle spese che la Regione è autorizzata ad effettuare in un anno finanziario in base al proprio Patto di stabilità. Per essere più chiari, se La Regione era autorizzata a spendere in un anno 2.800 ml. di euro, di questi, 600 ml. di euro, venivano utilizzati per trasferire il Fondo Unico agli enti territoriali, portando a 2.200 ml. di euro la quota disponibile per pagamenti a favore di privati e imprese. Inoltre, gli enti territoriali beneficiari del trasferimento, dovevano includere la somma trasferita a loro favore nel proprio patto di stabilità, sottoponendo le stesse risorse ad un secondo limite di patto. Lo scopo del **primo comma** della norma proposta è quello di escludere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, dal calcolo del patto di stabilità della Regione le somme trasferite agli enti territoriali, in quanto le stesse somme verranno conteggiate nei patti di stabilità dei singoli enti territoriali. L'effetto sarà che la Regione avrà una maggiore capacità di spesa di circa 600 ml. di euro, che però, in base allo stesso articolo, dovrà condividere almeno al 50% con gli enti territoriali, attuando gli interventi compensativi previsti dall'art.4 della L.R. 16/2010.

Il **secondo comma** dell'articolo proposto tende a recuperare capacità di pagamento agli enti territoriali per gli anni dal 2007 al 2012, anni in cui le risorse del Fondo unico sono state conteggiate due volte, sia nel Patto di stabilità della Regione che in quello degli enti territoriali, cui le predette risorse sono state trasferite. Poiché si tratta di esercizi finanziari ormai chiusi, si agisce escludendo dal conteggio del patto di stabilità

degli enti territoriali tutti i pagamenti di residui passivi fino alla concorrenza dell'importo complessivamente trasferito a ciascun ente territoriale a valere sul Fondo unico.

*Salvatore Melis Segretario,*

*Gesuino Muledda Presidente,*

Cagliari, 29-03-13.